***Res publica***

**Aggiornamenti**

**Capitolo A lezione 4, par. 5**

**La nuova disciplina per la separazione e il divorzio**

La legge n. 898 del 1970, che regolava la procedura per lo scioglimento del matrimonio, ha subito notevoli modifiche per effetto di due provvedimenti legislativi:

* **il d.l.12 settembre 2014 n. 132** (convertito con legge 162/2014) che ha introdotto nell’ordinamento la possibilità di avvalersi della procedura di negoziazione assistita sia per chiedere la separazione personale che per chiedere il divorzio
* e la **legge 6 maggio 2015 n. 55** che ha ridotto i tempi necessari per convertire la separazione in divorzio.

**La procedura di negoziazione assistita**.

La negoziazione assistita è una procedura introdotta nel nostro ordinamento per alleggerire il carico degli uffici giudiziari. In virtù di questo istituto, le parti in lite, piuttosto che intraprendere una lunga vertenza giudiziaria, possono incontrarsi e cercare una soluzione alla controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.

Alla negoziazione, secondo quanto dispone il d.l. n. 21 del 2014, possono ricorrere anche le coppie che intendano procedere a separazione o divorzio evitando così i tempi lunghi e i costi elevati della separazione giudiziale.

Se la negoziazione avrà successo, l’avvocato che ha assistito le parti trasmetterà all’ufficiale dello stato civile del Comune dove i coniugi risiedono, copia autentica dell’accordo raggiunto e questo documento avrà lo stesso valore di una sentenza giudiziale.

**La negoziazione, tuttavia, non è ammessa** se la coppia ha figli minori di età o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi. In questi casi, si ritiene più ragionevole che sia un giudice a controllare che i figli siano adeguatamente tutelati.

**I coniugi non avranno bisogno neppure dell’assistenza di un avvocato** se hanno già concordato le condizioni per la separazione o per il divorzio. In questo caso essi possono comparire direttamente davanti all’ufficiale dello stato civile e comunicare la loro volontà. Anche in questo caso la dichiarazione sottoscritta da tutte le parti avrà lo stesso valore di una sentenza del giudice.

**Questa procedura accelerata non è ammessa** se la coppia che ha figli minori di età o maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi.

**Il divorzio breve**

La legge n. 898 del 1970 disponeva che la procedura per ottenere il divorzio non potesse essere avviata prima che fossero trascorsi tre anni dall’atto di separazione personale.

La nuova legge porta questo termine da tre anni a soli sei mesi se si tratta di separazione consensuale. Se invece le parti non raggiungono un accordo e si procede per via giudiziale, il termine è 12 mesi. Tutto ciò indipendentemente dalla presenza o meno di figli.

Il termine inizia a decorrere da momento in cui le parti compaiono davanti al presidente del Tribunale per chiedere la separazione.